

Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

N. R.G. 64541/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **64541/2012** promossa da:

ARENGARIO TECHNOLOGY SRL (C.F. 03243100132), con il patrocinio dell'avv. MICHELE MEMOLA (C.F. MMLMHL56D27A662P) del foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIO NATALE (NTLMRA61B04F952U) PIAZZA FRATELLI BANDIERA, 13, MILANO;

ATTRICE

contro

ALESSANDRA GUALANDRIS (C.F. GLNLSN50B50F205U)

e

ITT HOLDING SPA (C.F. 07234290968);

entrambe con il patrocinio degli avvocati ANDREA PUGLIESE del foro di Roma, ADO CRISTOFOLI (C.F. CRSDRN44M01H895H) e VALERIA SALAMINA (SLMVLR80R47C816M), questi ultimi del foro di Milano;

CONVENUTE

ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 06996540966), in persona del curatore speciale avv. FIAMMETTA BAGNATO (C.F. BGNFMT63P58C933Q), del foro di Milano, la quale si difende in proprio;

CONVENUTA E LITISCONSORTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attrice:

“Piacca all’On.le Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

1. Rigettare integralmente la domanda di estinzione del giudizio così come avanzata dalla Itt Power in liquidazione e condivisa dagli altri convenuti.

pagina 1 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b69b - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: P.COSTECONOM CAS Serial#: 96884



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

2. **Accogliere** tutte le domande promosse con l'atto di citazione e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza, la nullità, ovvero annullare le deliberazioni assunte dall'assemblea della ITT POWER S.R.L. in data 25 giugno 2012.

3. **Condannare** la ITT POWER S.R.L. in liquidazione, in persona del suo liquidatore Sig.ra Alessandra Gualandris a porre in essere tutti gli atti consequenziali all'accertamento ed alla declaratoria di inesistenza, nullità ovvero all'annullamento delle predette deliberazioni.

4. **Revocare lo stato di liquidazione** e conseguentemente disporre la revoca della Sig.ra Alessandra Gualandris dalla carica di liquidatore della ITT POWER S.R.L.

5. Disporre, altresì, la revoca della Sig.ra Alessandra Gualandris dalla carica di amministratore unico della ITT POWER S.R.L. e contestualmente nominare altro amministratore.

6. **Condannare** la ITT POWER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo LIQUIDATORE, Sig.ra Alessandra Gualandris, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e successive occorrente.

7. **Emettere** ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.

8. **Accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra Alessandra Gualandris** nello svolgimento dell'incarico di amministratore unico della ITT POWER S.R.L. e della ITT HOLDING S.P.A - nella sua qualità di socia della ITT POWER S.R.L. - in persona del legale rappresentante Sig.ra Alessandra Gualandris, e conseguentemente **condannare** gli stessi in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni provocati alla società ITT POWER S.R.L. nella misura che emergerà ad istruzione probatoria esaurita e comunque ad una somma non inferiore ad euro 8.558.766,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.

In via istruttoria:

L'Arengario chiede ammettersi le seguenti istanze istruttorie e chiede:

1) **L'ammissione della prova testimoniale** sui seguenti capitoli di prova:

a) "vero che nell'anno 2010 la Itt Power e la Itt Energy si accordavano affinché la Itt Power curasse la realizzazione dei due campi fotovoltaici siti nel Comune di Castelli Calepio e che in relazione a ciò, ogni opera pagata dalla Itt Power venisse rifatturata alla Itt Energy con un ricarico del 10% sul costo sostenuto";

Teste: Geom Giuseppe Urso c/o Klimatizzando S.r.l., Via Fattori n. 1, Monza (MB);

b) "vero che nell'anno 2010 il Sigg.ri Michele Fiorita e Giuseppe Fiorita avevano commissionato alla Itt Power lo studio di fattibilità ed il progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico da 3000 KwP da realizzarsi nel Comune di Strongoli, giusta documentazione che Le si rammostra (doc. n. 56)";

c) "vero che nell'anno 2010 il Sig. Stefano Borghi commissionava alla Itt Power lo studio di fattibilità di un impianto fotovoltaico da eseguirsi nel Comune di Verona";

d) "vero che la Itt Power richiese nell'anno 2011 il montaggio di un secondo impianto di antifurto in aggiunta a quello precedentemente installato";

e) "vero che in relazione alla costruzione dei due impianti fotovoltaici in Castelli Calepio commissionati dalla Itt Energy alla Itt Power, di cui l'Ing. Cosimo Matonte era Progettista e Direttore dei Lavori, fu necessario eseguire le opere extracontrattuali riepilogate nelle fatture che si rammostrano (doc. 21 avv. Andrea Pugliese)"

Si indicano a testi:

pagina 2 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9684



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

- su tutti i capitoli di prova il Geom Giuseppe Urso c/o Klimatizzando S.r.l., Via Fattori n. 1, Monza (MB);

- Michele Fiorita, residente in Strongoli, Contrada Gangemi n. 44 sul capitolo di prova n. 1, lett. b);

- Giuseppe Fiorita, residente in Strongoli, Contrada Gangemi n. 44 sul capitolo di prova n.1 lett. b);

- Stefano Borghi, presso la Bemberg S.r.l. di Piacenza, Via Foscolo sul capitolo di prova n. 1 lett. c);

- Luca Galli, presso la Lis S.r.l. in Via Santa Rita n. 10, 21057 Olgiate Olona, sul capitolo di prova n. 1, lett. d);

- Ing. Cosimo Matonte, presso Progetting S.r.l., Via Borgo San Martino n. 8, Altavilla Salentina (SA), sul capitolo di prova n. 1, lett. e);

2) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Flimpex Ag (società fornitrice dei pannelli) la produzione della documentazione attestante il numero di matricola di tutti i pannelli fotovoltaici di cui agli ordini allegati (docc. nn.ri 53 e 54) ed alle fatture di vendita anch'esse da esibire, ed alla società PV Energy la produzione della documentazione attestante il numero di matricola degli inverter forniti alla Itt Power con la fattura n. 510/2010;

3) ordinare ex art. 258 e segg. c.p.c. l'ispezione dell'impianto fotovoltaico montato sulla casa della Sig.ra Gualandris, sita in Predore, Via Sarnico n. 43, e di quello montato per la Chiesetta San Salvatore in Via San Pietro n. 13 in Castelli Calepio, ispezione volta alla lettura dei numeri di matricola dei pannelli solari installati e degli inverter al fine di poter effettuare un confronto con i numeri di serie inviati dalla Flimpex ed indicati nella documentazione allegata al presente atto.

4) omissis

5) disporre Consulenza Tecnica D'Ufficio volta: a) a quantificare il danno subito dalla Itt Power a causa della sua messa in liquidazione con conseguente inattività e perdita di avviamento, anche alla luce delle partite contabili che sono state omesse e che, quindi, andranno necessariamente inserite in bilancio; b) a quantificare il valore delle rimanenze finali indicate nel presente atto e nell'atto introduttivo del presente giudizio, così come meglio specificate nei relativi allegati.

Si chiede di essere ammessi a prova contraria nell'eventuale ipotesi di ammissione anche parziale delle istanze istruttorie ex adverso formulate e si indica a teste il Geom. Giuseppe Urso C/o la Klimatizzando S.r.l., Via Fattori n. 1, Monza."

per le convenute ALESSANDRA GUALANDRIS e ITT HOLDING SPA:

"Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di cui è causa, disattesa e respinta ogni diversa o contraria istanza:

- in via preliminare dichiarare interamente estinto il processo RG. 64541/2012;

- in via preliminare ma subordinatamente alla domanda che precede, dichiarare il processo RG 64541/2012 estinto relativamente 1) alla azione di condanna della Sig.ra Alessandra Gualandris al risarcimento dei danni in favore della società ITT Power S.r.l. di cui al punto 8 delle conclusioni precisate dalla Arengario Technology S.r.l. nel proprio atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.; 2) alla azione di revoca della Sig.ra Alessandra Gualandris dalla carica di amministratore unico della ITT Power S.r.l. di cui al punto 5 delle conclusioni precisate dalla Arengario Technology S.r.l. nel proprio atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.;

- nel merito, respingere tutte e ciascuna delle domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto;

- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e

pagina 3 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MERLOPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 96684



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

CPA”.

per ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore speciale:

“Piaccia al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa B, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

In via preliminare: dichiarare la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. e/o dell'art. 164, co. 2° cod. proc. civ. e dell'art. 307, co. 3° cod. proc. civ.

Nel merito:

In principalità, rigettare le domande attrici.

In subordine, liquidare il danno a favore della società ITT Power in liquidazione nella misura ritenuta di giustizia.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA e CPA”.



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice ARENGARIO TECHNOLOGY SRL (d'ora in avanti anche solo ARENGARIO), quale socia titolare del 45% del capitale sociale della ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE, ha **citato in giudizio**:

- o la ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE (d'ora in avanti anche solo POWER),
- o ALESSANDRA GUALANDRIS, quale passata a.u. e oggi liquidatore di POWER,
- o la ITT HOLDING SPA (d'ora in avanti anche solo HOLDING), quale socia titolare del 55% del capitale di POWER e quindi quale socia di maggioranza della stessa nonché controllante il gruppo ITT;

per:

- I. **impugnare la delibera dell'assemblea dei soci di POWER del 25.6.2012**, recante approvazione del bilancio al 31.12.2011 e successiva messa in liquidazione della società;
- II. **svolgere azione di responsabilità nei confronti dell'a.u. GUALANDRIS e della socia di maggioranza ITT HOLDING SPA ex art. 2476 ce**,

sub I.:

- lamentando il carattere non veritiero del bilancio approvato, riportante una perdita d'esercizio superiore al terzo del capitale sociale e pari a euro 133.830,00 non corrispondente al reale risultato d'esercizio in dipendenza della omissione di rilevanti poste attive, in particolare relative a:
 - o vicende del contratto di appalto stipulato tra l'appaltatrice POWER e la collegata società appaltante ITT ENERGY SRL (d'ora in avanti anche solo ENERGY) -società quest'ultima partecipata all'80% dalla HOLDING e dalla GUALANDRIS- per la costruzione di due impianti fotovoltaici in Tagliuno di Castelli Calepio, contratto che prevedeva a favore della appaltatrice *"un utile minimo del dieci per cento sulle opere preventivate ed il riaddebito alla committente degli eventuali costi non preventivabili"* e che, visto il costo a consuntivo degli impianti per euro 5.437.645,00 (doc.10) e il corrispettivo concordato per euro 5.745.000,00, avrebbe dovuto comportare un ricavo lordo per la POWER di euro 307.335,00 e non già una perdita di euro 133.830,00, perdita in realtà non corrispondente alle vicende dell'ente e dipendente:
 - dal mancato riaddebito da parte di POWER a ENERGY dell'importo di euro 757.347,80, corrispondente al costo di esecuzione di opere extra-contrattuali autorizzate dalla committente (cfr. doc. 11);
 - dall'indebito pagamento da parte di POWER in favore di ENERGY di fatture da quest'ultima emesse per euro 236.162,00, in corrispondenza di costi sopportati in tempi antecedenti la stessa costituzione di POWER (cfr. doc. 12);
 - della mancata considerazione a favore di POWER del ricavo minimo del dieci per cento contrattualmente previsto e pari ad euro 518.163,70 sull'importo del contratto e ad euro 75.734,78 sul valore delle opere extra-contrattuali;
 - dalla omessa fatturazione da parte di POWER a carico di ENERGY delle prestazioni rese per la manutenzione dei due impianti fotovoltaici, prestazioni il cui corrispettivo contrattuale annuale ammonta per il 2011 ad euro 68.000,00;

pagina 5 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 96884



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

- omessa valorizzazione nella posta relativa alle rimanenze di beni sociali del valore di euro 64.085,00, beni sociali essendo poi stati utilizzati dalla GUALANDRIS per uso personale senza alcuna fatturazione a favore della POWER;
- e chiedendo quindi pronunciarsi la **nullità della delibera di approvazione del bilancio**, nonché la **invalidità della delibera di messa in liquidazione della POWER** -in quanto adottata sul presupposto inventario di un risultato in perdita del bilancio al 31.12.2011- **con conseguente pronuncia di revoca dello stato di liquidazione e di revoca della GUALANDRIS dalla carica di liquidatore nonché da quella di amministratore con nomina di un altro amministratore;**

sub II.:

- configurando il comportamento della GUALANDRIS e della HOLDING quale contrario all'interesse sociale di POWER in quanto volto a travasare utili da POWER ad ENERGY e chiedendo quindi la condanna delle due convenute *"al risarcimento di tutti i danni provocati alla POWER e alla socia ARENGARIO nella misura che emergerà ad istruzione probatoria esaurita"*.

Le **convenute ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE, GUALANDRIS e ITT HOLDING SPA**, costituitesi con unica difesa, hanno contrastato le domande avversarie,

- premettendo una ricostruzione dei rapporti sottesi al coinvolgimento di ARENGARIO (e tramite essa di MASSIMO GARLATI, ELENA PASSERI e del di lei coniuge GIUSEPPE URSO, soggetti cui ARENGARIO farebbe capo) in POWER, società quest'ultima:
 - costituita da un lato per ampliare l'attività del gruppo ITT (operante nel settore dei forni industriali) al settore degli impianti fotovoltaici e dall'altro per consentire alla SRL KLIMATIZZANDO, anch'essa facente capo a GARLATI/PASSERI/URSO e operante nel settore degli impianti di condizionamento, di ampliare la sua sfera di azione provvedendo alle forniture necessarie per la costruzione dei due impianti fotovoltaici,
 - ma la cui operatività non si è rilevata positiva anche per la scarsità di esperienza nel settore di KLIMATIZZANDO SRL e per la necessità di finanziare la realizzazione degli interventi fotovoltaici non solo attraverso un'operazione di *leasing* ma anche tramite rilevanti interventi del gruppo ITT per un importo superiore ai 5 milioni di euro (cfr. docc. 4 e 5);
- **sub I., poi:**
 - riferendo che i contratti d'appalto chiavi in mano tra POWER ed ENERGY relativi alla realizzazione dei due campi fotovoltaici risalgono all'1.9.2010 e prevedono una quantificazione di compensi pari, al più, ad euro 5.439.896,88, mentre i costi sopportati da POWER sono stati pari non al solo importo di euro 5.437.645,00 indicato da controparte in riferimento al suo doc.10 ma ad euro 5.437.645,00 + euro 97.120,00 per un totale quindi di euro 5.534.765,00 come ricavabile dallo stesso doc.10 avversario, da cui la evidente conclusione in perdita dell'affare per POWER, peraltro secondo una rappresentazione complessiva extracontabile, posta la riferibilità della vicenda a due distinti esercizi;
 - contestando la riferibilità a costi extra-contrattuali dell'importo di euro 757.347,80, relativo a fatture tutte invece concernenti prestazioni necessarie per la realizzazione chiavi in mano dei due impianti fotovoltaici e come tali interamente a carico della appaltatrice (cfr. doc.21), in ogni caso per la maggior parte trattandosi di costi

pagina 6 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76226 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96884



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

contabilizzati da POWER nell'esercizio 2010 e come tali rappresentati nel bilancio chiuso al 31.12.2010 e non in quello impugnato;

- affermando, quanto alle fatture elencate nel doc.12 avversario per euro 236.162,00, emesse da ENERGY nei confronti di POWER e da quest'ultima pagate, la riferibilità di tali fatture in gran parte a costi inerenti la realizzazione chiavi in mano dei due impianti fotovoltaici, avendo al riguardo ENERGY anticipato per conto di POWER tali costi, e precisando che -proprio a seguito delle osservazioni svolte dall'attrice in sede di verifica ex art.2476 cc- nel corso dell'assemblea del 25.6.2012 si era dato atto dello avvenuto storno in favore di POWER di talune delle fatture in discussione per l'importo di euro 60.412,50, essendo emerso che effettivamente -solo per tal minor importo- si trattasse di costi non riconducibili a carico di POWER in relazione ai contratti di appalto (cfr. le analitiche indicazione anche documentali di cui a pagg.16/18 comparsa);
- negando che i contratti di appalto 1.9.2010 prevedessero a favore di POWER una percentuale minima del 10% sull'importo del contratto così come sulle opere extra-contrattuali e, conseguentemente, la debenza degli importi di euro 518.163,70 e di euro 75.734,78 a favore di POWER;
- negando la operatività di contratti di manutenzione prevedenti prestazioni a carico di POWER e relativi compensi a carico di ENERGY, le originarie previsioni al riguardo essendo state superate dalla esecuzione della manutenzione degli impianti fotovoltaici (non da parte di POWER ma) da parte di KLIMATIZZANDO SRL (cfr. docc. 25/26) e non avendo quindi POWER nessun diritto a compensi per tale titolo;
- quanto alla omessa valorizzazione di rimanenze rilevando la contraddittorietà e la mancata dimostrazione probatoria della prospettazione avversaria e, in ogni caso, la erronea valorizzazione dei beni indicati da controparte;

e chiedendo quindi il rigetto della impugnazione avversaria nonché delle domande dipendenti;

- **sub II. eccettuando la nullità dell'atto di citazione** per l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, non avendo l'attrice indicato né la natura dei danni, né una loro quantificazione né, infine, il soggetto beneficiario del risarcimento.

Alla prima udienza del **19.2.2013**:

"Il g.i. rileva che ai sensi dell'art. 78 secondo comma cpc è necessario procedere alla nomina di curatore speciale per la convenuta ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE e invita quindi la parte attrice a depositare l'istanza per tale nomina al Presidente del tribunale ai sensi dell'art. 80 cpc.

L'avv. CRISTOFOLI insiste nella questione di nullità della citazione per quanto riguarda la domanda ex art. 2476 c.c. in ordine alla quale non risulta alcuna illustrazione degli eventi di pregiudizio.

L'avv. CONFALONIERI si riserva di sollevare ogni difesa sul punto nei termini che chiede vengano assegnati ex art. 183 cpc, richiama quest'ultima cui si associa l'avv. CRISTOFOLI.

Il Giudice

visto l'art. 164 cpc, ritenuta la sussistenza dei motivi di invalidità della citazione indicati dai convenuti con riferimento alla domanda ex art. 2476 cc, tenuto in particolare conto della mancanza di qualsiasi illustrazione dei concreti pregiudizi dei quali è richiesto genericamente il risarcimento....".

Assegnato quindi a parte attrice termine per l'integrazione della domanda, e riservata dal g.i. alla successiva udienza *"ogni valutazione sulla persistenza, all'esito delle integrazioni difensive di parte attrice, della necessità di nomina di curatore speciale"*, con memoria depositata il 27.3.2013 la società

pagina 7 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 72626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECO.COM CA3 Serial#: 96884



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

attrice ha quindi precisato che l'azione risarcitoria ex art.2476 cc ha ad oggetto il pregiudizio verificatosi in capo a POWER, indebitamente posta in liquidazione sulla base di bilancio inventiero, con conseguente "perdita del valore d'avviamento" e "mancato guadagno per gli esercizi in cui la società è stata e sarà forzosamente in stato di liquidazione", danni quantificabili in euro 8.558.766,00, sulla base di perizia prodotta sub doc. 20, e di cui sono chiamati a rispondere in solido sia la GUALANDRIS, quale a.u. redattrice del progetto di bilancio inventiero, sia la socia di maggioranza HOLDING che tale bilancio ha approvato: prospettazione questa cui le convenute hanno replicato con memoria depositata il 23.4.2013 -entro il termine assegnato per replica dal g.i. all'udienza del 17.4.2013- contestandone la persistente genericità e comunque il fondamento, in particolare quanto alla configurabilità, anche in astratto, del pregiudizio illustrato da controparte come prodottosi solo in capo a POWER.

Alla successiva **udienza del 27.5.2013:**

"L'avv. MEMOLA chiede i termini ex art.183 cpc sesto comma da assegnarsi all'esito della nomina di curatore speciale per ITT POWER SRL in liquidazione in riferimento alla domanda ex art.2476 cc come precisata nella memoria integrativa, nomina che la parte attrice intende richiedere con ricorso al Presidente del Tribunale competente.

La difesa dei convenuti ribadisce che la nullità della citazione non appare sanata dalla integrazione avversaria cosicché appare superflua la nomina del curatore speciale in relazione a domanda comunque da ritenere nulla; in ogni caso chiede anch'essa i termini di cui all'art.183 cpc sesto comma.

Il Giudice

rilevato che la memoria integrativa depositata dall'attrice il 27.3.2013 risulta aver comunque illustrato i pregiudizi dei quali è richiesto il risarcimento in favore della ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE sì che la rilevata nullità dell'atto di citazione appare superata;

ritenuta quindi la necessità di nomina di curatore speciale per ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE, qui costituita in persona di ALESSANDRA GUALANDRIS, pure in proprio convenuta rispetto alla domanda risarcitoria nei confronti della stessa srl;

riservato ogni altro provvedimento, fissa ulteriore udienza per il giorno 24 settembre 2013 ore 13 onde consentire la costituzione del nominando curatore speciale di ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE."

All'udienza del **24.9.2013 il curatore speciale, avv. FIORETTA BAGNATO**, nominato -su ricorso dell'attrice- dal Presidente del Tribunale il 20.6.2013, ha chiesto termine per costituirsi, di chiarando di aver ricevuto la notifica dell'atto di nomina solo in agosto, depositando quindi, nel termine assegnatole dal g.i., **comparsa di costituzione e risposta per la POWER**, con la quale:

- ha eccepito in via pregiudiziale l'estinzione del processo per aver l'attore notificato il solo ricorso ex art. 78 cpc e non anche l'atto di citazione e la sua integrazione;
- nel merito, **sub I**, ha concluso per l'infondatezza della impugnazione, con argomenti omogenei rispetto a quelli già svolti dalle convenute;
- sempre nel merito, **sub II**, ha sostenuto che "dalla inesistenza di falsità del bilancio impugnato discende anche l'infondatezza della azione di responsabilità a carico dell'a.u. GUALANDRIS e della socia ITT HOLDING SPA, che nella tesi accusatoria di ARENGARIO TECHNOLOGY avrebbero architettato l'illecita manovra di fare figurare perdite fittizie per mettere in liquidazione ITT POWER".

Svoltosi quindi specifico contraddittorio quanto alla **eccezione di estinzione del processo** svolta dal curatore speciale di POWER, l'attrice ha contrastato tale eccezione mentre le altre due convenute vi hanno aderito e il curatore speciale l'ha quindi ribadita.

pagina 8 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96884



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

All'udienza del 10.06.2014:

“Il Giudice, ritenuto che la questione pregiudiziale di estinzione del giudizio possa essere decisa unitamente al merito, trattandosi di eccezione che, allo stato, non appare dirimente, considerati il perimetro della rappresentanza del curatore speciale come delineata nel provvedimento del Presidente del Tribunale in riferimento alla sola azione risarcitoria nonché il concreto svolgimento del contraddittorio relativo alla posizione della società rispetto all'azione risarcitoria, azione non contro ma a favore della ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE svolta dalla socia attrice; assegna alle parti i termini di cui all'art.183 sesto comma cpc, riservando alla scadenza dell'ultimo di tali termini la valutazione sulle richieste istruttorie”.

Nelle **memorie depositate** ex art.183 sesto comma cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e ulteriormente ribadito le proprie difese, in particolare:

- **L'attrice** sostenendo che i **documenti contrattuali** relativi al rapporto di appalto tra POWER ed ENERGY prodotti dalle convenute **sub docc. 12 e 13 datati 1.9.2010 sarebbero “inesistenti”**, trattandosi di *“contratti formati in una data successiva rispetto a quella ivi riportata al solo scopo di gettare discredito sulle difese dell'ARENIGARIO”* ed illustrando tale deduzione con plurimi argomenti, in particolare con riferimento:
 - alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da ENERGY nei confronti della srl KLIMATIZZANDO (cfr. docc.23)
 - e al tenore degli ordini trasmessi da ENERGY a POWER il 23.7.2010, prevedenti un corrispettivo pari a complessivi euro 5.475.000,00 oltre iva (cfr. docc. 24 e 26), più alto di quello previsto nei testi contrattuali prodotti da controparte;
- le convenute **GUALANDRIS e HOLDING** affermando la irrilevanza nel presente giudizio della sentenza monzese, resa tra parti diverse, nonché richiamando i propri documenti 37a, 38, 39, 40 e i docc. 24, 25, 26 avversari nonché sostenendo che l'ammontare del corrispettivo d'appalto indicato dall'attrice (euro 5.745.000,00) differirebbe da quello da esse sostenuto (euro 5.437.645,00) in quanto il primo non terrebbe conto dei costi sostenuti per l'acquisto del diritto di superficie e per le relative imposte di registro;

tali parti svolgendo poi anche ciascuna articolate richieste istruttorie, sulle quali il g.i. ha provveduto dapprima con **ordinanza 22 12 2014**, del seguente tenore:

“viste le memorie depositate dalle difese nei termini assegnati all'udienza del 10.6.2014;

rilevato che appare opportuno riservare ogni valutazione sulle richieste istruttorie delle parti all'esito di diretto contraddittorio orale tra le difese, in particolare risultando necessario:

- *che la difesa di parte attrice prenda posizione quanto al contenuto della terza memoria depositata dalle convenute (cfr. pagg.2 e ss) circa le varie versioni dei contratti in discussione,*
- *nonché sottoporre alle parti la questione rilevabile d'ufficio e attinente alla rilevanza -quanto alla impugnazione della delibera di approvazione del bilancio- della rappresentazione nel documento contabile di fatti gestori comunque corrispondenti alla contabilità sociale, pur se, secondo la prospettazione difensiva, dipendenti da scelte gestorie a esclusivo vantaggio della controllante;”*

fissando udienza per la discussione che si è poi svolta il **2 febbraio 2015** come dal seguente verbale:

“Il g.i. invita parte attrice a prendere posizione su quanto esposto nella terza memoria delle convenute a pagg. 2 e ss in ordine alle diverse edizioni dei contratti EPC.

pagina 9 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 96684



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

L'avv. MEMOLA:

- o dichiara che il contratto di EPC ha in realtà un'unica versione, quella del 20.7.2010, prodotta sub doc.26 di parte attrice;
- o precisa che il contratto prodotto ex adverso e datato 1.9.2010 è stato redatto ad hoc in data successiva e non è stato in realtà allegato alle mail del 23.12.2010 citate ex adverso, in quanto in data 2.12.2010 la PROTOS (vedi doc. 25 attrice) ha lamentato la carenza nel contratto in discussione di taluni elementi i quali, invece, sono tutti specificati nella pretesa versione dell'1.9.2010, quindi se tale versione fosse stata effettivamente redatta nella data che riporta non avrebbe senso la richiesta di integrazione della PROTOS;
- o contesta quindi in toto la ricostruzione di cui alla terza memoria di controparte sul punto.

L'avv. PUGLIESE ribadisce che la versione del luglio non è la versione definitiva, richiama i documenti 38 e 39 che si riferiscono alle integrazioni ulteriori richieste da PROTOS.

Il g.i. sottopone alle parti la questione rilevabile d'ufficio come indicata nell'ordinanza 22.12.2014.

L'avv. MEMOLA sottolinea che le censure al bilancio riguardano l'esposizione contabile di dati non corrispondenti ai documenti contrattuali.

L'avv. PUGLIESE rileva che il bilancio riporta gli unici costi e ricavi certi secondo la documentazione sociale.

L'avv. MEMOLA insiste quindi nelle richieste istruttorie di cui alla seconda memoria istruttoria e così pure insiste l'avv. PUGLIESE quanto alle richieste istruttorie di cui alla seconda e alla terza memoria.

Ciascuna difesa si oppone alle prove avversarie come già specificato nella rispettiva terza memoria.

L'avv. MEMOLA insiste in particolare per l'ordine di esibizione richiesto nei confronti della PROTOS SPA, ordine il cui adempimento porterebbe a un superamento delle prove orali richieste ex adverso sul punto, comunque inammissibili; l'avv. PUGLIESE al riguardo chiede che l'ordine di esibizione se emanato riguardi in particolare i contratti allegati alle mail del 22/23 dicembre 2010 e sia rivolto non solo alla PROTOS SPA (società aventi compiti di istruttoria tecnica nella pratica di leasing) ma anche alla LEASINT SPA oggi MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (società che ha erogato il leasing). L'avv. MEMOLA si oppone alla richiesta avversaria in quanto tardiva e in quanto la PROTOS è stata comunque destinataria delle mail in discussione e deve quindi essere in possesso dei relativi allegati.

L'avv. BAGNATO chiede che vengano ammesse le prove dedotte dalle convenute.",

con successivo provvedimento istruttorio del g.i. del 4.2.2015, del seguente tenore:

"ritenuto che, allo stato, siano da accogliere le richieste istruttorie:

- di parte convenuta relative alla prova per testi dedotta sub 3 nella seconda memoria e sub 4, 5 e 6 nella terza memoria, con i testi FINOTTI e NANNINI;
- di parte attrice relative alla prova contraria su tale capitolo, con il teste URSO indicato nella terza memoria;
- di parte attrice relative all'ordine di esibizione ex art.210 cpc di cui al punto 4 della seconda memoria, ordine peraltro da formularsi nei confronti di PROTOS SPA in riferimento a tutta la documentazione in suo possesso o comunque già a sue mani in relazione ai due contratti di leasing in discussione, in modo che l'esibizione possa risultare utile;

ritenuto, quanto alle altre richieste istruttorie delle parti, che le stesse non appaiono ammissibili, trattandosi:

pagina 10 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA e Serial#: 7626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9684



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

- di capitoli di prova orale in parte riguardanti stipulazione di contratti e quindi formulati in violazione del divieto ex art.2721 cc ovvero fatti pacifici o non dirimenti e in parte richiedenti l'espressione di giudizi ad opera del teste,
- nonché di richieste ex artt. 210 258 cpc connotate in senso esplorativo,
- e di CTU che, allo stato, non appare necessaria ai fini del decidere;

visto l'art.210 cpc;

ordina alla spa PROTOS, con sede in Roma, via Livenza 3, di esibire in giudizio:

- tutta la documentazione in suo possesso o comunque già a sue mani e poi trasmessa a LEASINT SPA oggi MEDIOCREDITO ITALIANO SPA,
- nonché tutta la corrispondenza,

relative alla stipulazione dei contratti di leasing n.950811/001 e n.950812/001 (docc.43/44 convenute)".

Data esecuzione all'ordine di esibizione da parte della PROTOS SPA (i documenti depositati dalla quale sono stati esaminati in contraddittorio all'udienza del 9.6.2015) ed interrogati i testi ammessi, le parti hanno poi precisato le conclusioni e depositato le difese conclusionali.

All'esito di tale contraddittorio e di tale trattazione della causa, reputa il Tribunale che l'**eccezione di estinzione non** possa trovare **seguito** e che, nel merito, le **domande della attrice non** possano essere **accolte**.

Al riguardo, quanto alla eccezione di estinzione del giudizio svolta dal curatore speciale e fatta propria dalle convenute, va infatti considerato che:

- anche a prescindere dalla questione relativa all'ampiezza dei poteri di rappresentanza in capo al curatore speciale nominato dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 24.6.2013 "*per la rappresentanza processuale nell'indicato giudizio*", senza distinguere tra le domande proposte dall'attrice,

in ogni caso l'eccezione in esame risulta fondata sul presupposto della doverosità per l'attrice della notifica al curatore speciale, dopo la nomina di tale soggetto, dell'atto di citazione originale e della sua successiva integrazione, adempimento in assenza del quale, appunto, le parti interessate eccepiscono che l'intero processo si sarebbe estinto.

Tale presupposto non pare divisibile al Tribunale,

- posto che (come già considerato implicitamente dal g.i. nell'ordinanza resa all'udienza del 27.5.2013 sopra riportata) la necessità di nomina del curatore speciale va ritenuta dipendente:
 - dalla avvenuta costituzione in giudizio della litisconsorte POWER in persona dello stesso soggetto liquidatore, la GUALANDRIS, convenuta in riferimento alla domanda ex art.2476 cc,
 - e dalla successiva adeguata integrazione da parte dell'attrice della domanda ex art.2476 cc contenuta in citazione e ritenuta invalida dal g.i.,
 - solo a seguito di tali due vicende emergendo in concreto un conflitto rilevante ex art.78 cpc tra la litisconsorte POWER ed il suo rappresentante legale, conflitto che, invece e secondo un divisibile orientamento costantemente seguito dal Tribunale, non avrebbe trovato concreta manifestazione laddove la POWER non si fosse costituita in giudizio,

pagina 11 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96684



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

- e posto dunque che, una volta ritenuta corretta in dipendenza dell'orientamento appena citato la originaria notifica dell'atto di citazione alla litisconsorte POWER a mani del rappresentante legale, nessun onere di ulteriore notifica di tale atto (così come della sua integrazione) può configurarsi in capo all'attrice,
- la quale ha correttamente notificato il ricorso ex art.78 cpc e il decreto di sua nomina al curatore speciale,
- soggetto in tal modo *de plano* in grado di costituirsi prendendo diretta visione degli atti di causa e, del resto, comparso all'udienza del 24.9.2013 chiedendo al riguardo apposito termine, senza nulla eccepire quanto alla estinzione del giudizio, e poi, di fatto, costituitosi in giudizio mostrando di aver preso piena conoscenza del contenuto dell'atto di citazione.

Ad avviso del Tribunale la declaratoria di estinzione del giudizio richiesta dal curatore speciale così come dalle convenute non trova dunque fondamento:

- né in alcuna espressa previsione normativa in tema di curatore speciale che comporti l'onere di una sorta di riassunzione del giudizio nei confronti di costui,
- né nella ricostruzione sistematica relativa alla necessità di nomina del curatore speciale, necessità si è detto insorgente in riferimento al concreto conflitto di interessi che si sia manifestato con la costituzione in giudizio del rappresentato in conflitto con il proprio rappresentante,
- né, tantomeno, da alcuna esigenza di salvaguardia del contraddittorio, nel caso di specie ampiamente assicurata al curatore speciale a mezzo della assegnazione di termine per la sua costituzione.

Quanto al merito delle domande dell'attrice, va poi considerato, in riferimento alla impugnazione della delibera assembleare di POWER del 25.6.2012 recante approvazione del bilancio al 31.12.2011, come le suggestive deduzioni dell'attrice in termini di dolose omissioni nel bilancio di poste attive relative alle vicende dei contratti di appalto stipulati tra POWER ed ENERGY risultino infondate, posto:

- che in gran parte tali deduzioni sono basate sul preteso tenore dei "veri" contratti di appalto, a dire dell'attrice stipulati tra le due società nel luglio 2010 e prevedenti:
 - sia a favore di POWER "un ricarico del 10% sul costo sostenuto", ricarico non previsto invece nei due contratti datati 1.9.2010 e prodotti sub docc. 12 e 13 dalle convenute,
 - sia un corrispettivo maggiore di quello portato dai due contratti datati 1.9.2010 citati;
- che, anche a prescindere:
 - dalla mancanza di adeguata offerta probatoria da parte dell'attrice quanto alla effettiva stipulazione ed al tenore dei pretesi "veri" contratti del luglio 2010¹,

¹ L'attrice ha in particolare chiesto di provare per testi (cfr. cap. a nelle conclusioni riportate in epigrafe, corrispondente al cap. a di cui alla seconda memoria istruttoria) che:

- "nell'anno 2010 la Itt Power e la Itt Energy si accordavano affinché la Itt Power curasse la realizzazione dei due campi fotovoltaici siti nel Comune di Castelli Calepio e che in relazione a ciò, ogni opera pagata dalla Itt Power venisse rifatturata alla Itt Energy con un ricarico del 10% sul costo sostenuto",

capitolo del quale il g.i ha condivisibilmente ritenuto l'inammissibilità in quanto "riguardante stipulazione di contratti e quindi formulato in violazione del divieto ex art.2721". Inammissibilità -è qui da aggiungersi- da ritenere in ogni caso anche connessa alla genericità di formulazione del capitolo, privo di specifiche indicazioni sia quanto ai tempi sia quanto alle persone fisiche stipulanti.



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

- o nonché dal materiale probatorio acquisito agli atti e deponente per una effettiva puntualizzazione dei contratti in discussione tra le parti in epoca molto successiva al luglio 2010, in senso quindi del tutto contrario a quanto sostenuto dall'attrice²,

in ogni caso le deduzioni dell'attrice si scontrano comunque con il tenore dei due contratti recanti la data dell'1.9.2010 prodotti dalle convenute, contratti che risultano firmati per entrambe le società contraenti e che, dunque, sono idonei a rappresentarne la volontà negoziale definitiva, indipendentemente dal tenore di precedenti accordi (formalizzati o meno che siano stati),

- o sì che, in definitiva, la rappresentazione contabile e a bilancio di fatti gestori corrispondenti al tenore di tale ultima versione dei documenti contrattuali non può dirsi di per sé "falsa" o comunque "scorretta" ma, al più, corrispondente a vicende gestorie pregiudizievoli per la POWER (in quanto ingiustificatamente superanti determinazioni contrattuali a tale ente più favorevoli in precedenza stipulate) e come tali eventualmente fonte di responsabilità per gli amministratori,
- o senza che a ciò possa poi essere opposta la motivazione della sentenza resa tra diversi soggetti dal Tribunale di Monza e nella quale la genuinità dei testi contrattuali "successivi" è stata valutata in riferimento alle pretese nei confronti di ENERGY di un terzo soggetto, la SRL KLIMATIZZANDO, si è già detto coinvolta nelle vicende

² Cfr. in particolare le deposizioni dei testi NANNINI e FINOTTI, del seguente tenore:

"sono PAOLO NANNINI, nato a Milano il 10.12.1965, residente a Basiglio (MI), via Verdi residenza Acace 662, di professione dottore commercialista, indifferente alle parti.

Interrogato sui capitoli 3 di cui alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta, 4, 5 e 6 di cui alla terza memoria di parte convenuta, il teste dichiara:

"posso dire che nel 2010 io come commercialista avevo assistito l'investitore ITT ENERGY SRL, in particolare occupandomi del piano finanziario e tenendo i contatti con LEASINT SPA e seguendo la relativa documentazione. Quanto alla mail di cui ai capitoli, io ho ricevuto questa mail per conoscenza e ad essa erano allegati dei testi contrattuali. Prendo visione del documento 2 esibito da PROTOS e confermo di aver ricevuto questa mail e i relativi allegati, consistenti di due testi contrattuali datati entrambi 1.9.2010, nonché di un ultimo foglio, recante 'prospetti costi impianti castelli calepio'".

A questo punto il g.i., rilevato che la mail di cui al capitolo è stata acquisita attraverso l'esecuzione dell'ordine di esibizione, ritiene superfluo porre ulteriori domande al teste sul capitolo, posto che la corrispondenza tra i documenti 12 e 13 prodotti dalle convenute e i contratti allegati di cui al doc. 2 è ricavabile documentalmente, senza necessità di chiedere chiarimenti al teste."

"sono MAURO FINOTTI, nato a Milano il 15.12.1955, residente a Milano, via Poggi Bonsi n. 14, di professione quadro direttivo nella spa Medio Credito Italiano".

Interrogato sui capitoli 3 di cui alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta, 4, 5 e 6 di cui alla terza memoria di parte convenuta, il teste dichiara:

"all'epoca dei fatti io lavoravo per LEASINT, società che poi ha assunto la denominazione di Medio Credito Italiano; in tale veste mi ero occupato dei contratti di leasing relativi a ITT ENERGY SRL. Confermo quindi di aver ricevuto la mail 23.12.2010 di cui ai capitoli. Prendo visione del documento 2 esibito da PROTOS e confermo di aver ricevuto questa mail e i relativi allegati, consistenti di due testi contrattuali datati entrambi 1.9.2010, nonché di un ultimo foglio, recante 'prospetti costi impianti castelli calepio'".

Il teste D'URSO di parte convenuta nulla ha poi riferito in senso contrario:

"sono GIUSEPPE URSO, nato a Monza il 13.5.1969, residente a Monza in viale Ugo Foscolo 23, di professione direttore della KLIMATIZZANDO SRL, della quale sono anche amministratore unico; inoltre sono direttore tecnico della ARENGARIO TECHNOLOGY SRL e responsabile tecnico della ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE. Sono il marito di ELENA PASSERI, legata rappresentante della srl attrice, in regime di separazione dei beni".

Interrogato a prova contraria sui capitoli 3 di cui alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta, 4, 5 e 6 di cui alla terza memoria di parte convenuta, il teste dichiara:

"nulla so della mail 23.12.2010 che mi viene mostrata e indicata come doc. 2 tra quelli esibiti da PROTOS. Del resto questa mail non è a me indirizzata. Io ne avevo ricevuta una il giorno prima in copia".



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

dell'appalto in discussione quale fornitrice di materiale necessario per la realizzazione dei due impianti fotovoltaici, e, dunque, è stata valutata tra parti diverse e senza tener conto del materiale probatorio acquisito agli atti del presente procedimento.

Per tali assorbenti considerazioni devono dunque essere ritenuti infondati i motivi di impugnazione svolti dall'attrice in riferimento al contenuto del bilancio approvato il 25.6.2012 per quanto riguarda:

- genericamente la non emersione in tale bilancio di un utile parametrato al corrispettivo asseritamente pattuito nel luglio 2010;
- la mancata rappresentazione in tale bilancio del ricavo minimo del 10% sull'importo del corrispettivo complessivo pari ad euro 518.163,70;
- la mancata rappresentazione in tale bilancio del ricavo minimo del 10% sull'importo delle opere extra-contratto pari ad euro 75.734,78.

Quanto alle ulteriori doglianze relative sempre ai contratti di appalto in discussione, le stesse per un primo gruppo riguardano la interpretazione dei testi contrattuali per la parte concernente la consegna degli impianti fotovoltaici "chiavi in mano", consegna che, secondo l'attrice, da un lato non sarebbe stata originariamente pattuita dai "veri" contratti del luglio 2010, dall'altro non potrebbe comunque comportare la sopportazione da parte di POWER di costi per opere extra-contrattuali pari ad euro 757.347,80 e di costi per attività commissionate direttamente da ENERGY addirittura prima della costituzione di POWER e pari ad euro 236.162,00.

Al riguardo va considerato:

- quanto al primo profilo, le doglianze risultano infondate per gli stessi motivi già sopra esposti, la clausola "chiavi in mano" essendo espressamente prevista nei testi contrattuali prodotti dalle convenute e documentanti la definitiva volontà negoziale delle società contraenti;
- quanto al secondo profilo, poi, anche in questo caso non pare al Tribunale e possa configurarsi in senso proprio una non corrispondenza del bilancio alle vicende gestorie come in concreto sviluppatasi nell'ambito di POWER, in sostanza l'attrice dolendosi in realtà,
 - non di una falsa o scorretta rappresentazione contabile delle vicende di dare/avere tra l'appaltatrice e la committente,
 - ma della erroneità della condotta dell'organo amministrativo,
 - il quale avrebbe seguito una interpretazione del rapporto contrattuale scorretta e pregiudizievole degli interessi della appaltatrice POWER, il tutto a favore della committente ENERGY nella quale lo stesso organo gestorio aveva interessi,
 - in particolare non richiedendo specifico ed ulteriore compenso per opere non riconducibili alla prestazione di consegna dell'impianto "chiavi in mano" e sopportando costi per prestazioni già commissionate da ENERGY prima della stipula dei contratti e come tali anch'esse non riconducibili alla prestazione di consegna dell'impianto "chiavi in mano",
- condotta dunque che, come quella precedentemente esaminata, potrebbe, al più, essere configurata come fonte di responsabilità per l'organo gestorio ma non determina di per sé una scorrettezza del bilancio, il quale viene comunque a rappresentare i rapporti di dare/avere in discussione come concretamente delineatisi tra appaltatrice e committente a seguito della lettura contrattuale seguita dall'a.u. della appaltatrice POWER,
- conclusione questa di per sé dirimente e che viene ad assorbire anche tutte le articolate e documentate difese delle convenute sulla effettiva riconducibilità dei costi in discussione alla

pagina 14 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 75626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96684



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

realizzazione degli impianti "chiavi in mano" a carico di POWER (cfr. in particolare pagg. 5/11 terza memoria ex art.183 cpc sesto comma delle convenute), difese che quindi non occorre qui esaminare.

Ad analoga conclusione di infondatezza deve poi pervenirsi anche quanto all'ulteriore doglianza dell'attrice relativa alla mancata indicazione, nel bilancio al 31.12.2011, della posta attiva relativa al corrispettivo per euro 68.000,00 previsto a favore di POWER per prestazioni di manutenzione degli impianti fotovoltaici in appositi contratti stipulati tra POWER ed ENERGY (contratti in citazione indicati come di durata ventennale e poi individuati nei contratti annuali 17.5.2010 prodotti dall'attrice nella fase istruttoria sub docc. 46 e 47),

- doglianza rispetto alla quale le convenute hanno allegato e dimostrato come in realtà le prestazioni di manutenzione dei due impianti siano state effettivamente svolte nel corso del 2011 non da POWER ma dalla SRL KLIMATIZZANDO,
 - società quest'ultima riconducibile agli stessi soci di riferimento di ARENGARIO e la quale ha emesso al riguardo le relative fatture, prodotte sub docc. 25 e 26,
 - con ciò essendosi superate originarie previsioni, si che, in definitiva, nessun compenso sarebbe spettato a POWER, non direttamente coinvolta nelle operazioni di manutenzione,

senza che l'attrice abbia fornito od offerto di fornire alcuna prova relativa alla effettiva esecuzione delle prestazioni di manutenzione da parte di POWER e quindi della debenza a suo favore del relativo compenso,

si che, in definitiva, la doglianza dell'attrice è rimasta del tutto generica e priva di dimostrazione.

Ciò detto quanto alla **infondatezza dei principali motivi di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio svolti dall'attrice**, ne discende poi:

- la **infondatezza della impugnazione** svolta dall'attrice nei confronti della **delibera 25.6.2012 di messa in liquidazione di POWER**, delibera a dire dell'attrice invalida in quanto adottata sul presupposto della indebita emersione nel bilancio al 31.12.2011 di perdite per euro 133.830,00 anziché di utili: perdite che, invece, all'esito delle valutazioni fin qui svolte, devono essere ritenute per la parte più rilevante correttamente esposte nel bilancio in discussione, con conseguente infondatezza dell'unico motivo di invalidità della delibera di messa in liquidazione fatto valere dall'attrice;
- la **infondatezza delle domande di cui alle conclusioni sub 4 e 5 dell'attrice** sopra riportate riguardanti la richiesta di *"revocare lo stato di liquidazione e conseguentemente disporre la revoca della Sig.ra Alessandra Gualandris dalla carica di liquidatore della ITT POWER S.R.L."* e di *"disporre, altresì, la revoca della Sig.ra Alessandra Gualandris dalla carica di amministratore unico della ITT POWER S.R.L. e contestualmente nominare altro amministratore"*, trattandosi di domande che -a prescindere dalla ammissibilità della loro complessiva formulazione comportante diretta pronuncia del Tribunale quanto alla composizione dell'organo gestorio- sono state svolte dall'attrice solo in via consequenziale rispetto alla prospettazione di invalidità della delibera 25.6.2012 di messa in liquidazione e quindi ne seguono la sorte;
- la **infondatezza della domanda risarcitoria ex art.2476 cc di cui alle conclusioni sub 8 dell'attrice** sopra riportate, trattandosi anche qui di domanda che l'attrice ha espressamente specificato -nella memoria integrativa della citazione- riguardare il pregiudizio subito da POWER in dipendenza della sua indebita messa in liquidazione, messa in liquidazione la quale invece, non è risultata affetta dal vizio di invalidità prospettato dall'attrice,

pagina 15 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MERLOPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECO.COM CA3 Serial#: 96684



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

- o dovendosi al riguardo solo aggiungere che, in ogni caso, la prospettazione di danno illustrata dall'attrice risulta di per sé del tutto ipotetica, riguardando la perdita di avviamento e di possibili utili che POWER avrebbe potuto conseguire ove non fosse stata posta in liquidazione.

Resta da esaminare la residua doglianza dell'attrice quanto alla scorrettezza del bilancio al 31.12.2011 per la parte nella quale non sarebbero state rilevate e valorizzate rimanenze del valore complessivo di euro 64.085,00, corrispondenti a (cfr. pagg. 11/12 citazione):

“

- 1) Moduli kioto 205 wp per un valore di euro 31.365,00;
- 2) rete metallica 50X50 per un valore di euro 9.870,00;
- 3) prefabbricati per un valore di euro 15.000,00;
- 4) Inverter PowerOne per un valore di euro 6.000,00;
- 5) Struttura a sostegno moduli da tetto potenza 5Kw per un valore di euro 1.850,00”.

Al riguardo va considerato:

- quanto alla rete metallica sub 2), a fronte della generica deduzione dell'attrice le convenute hanno replicato (cfr. p.22 comparsa di risposta) che la mancata esposizione di tale materiale tra le rimanenze corrisponde alla realtà, non rientrando nel patrimonio di POWER al 31.12.2011 alcun manufatto del genere indicato dall'attrice,

- o la quale, a sua volta, nessuna adeguata prova contraria ha fornito od offerto di fornire al riguardo, limitandosi a richiamare documentazione del tutto generica (cfr. p.17 seconda memoria istruttoria),

sicché il motivo di doglianza è rimasto indimostrato:

- quanto ai prefabbricati sub 3),

- o le convenute (cfr. p.22 comparsa di risposta) hanno replicato trattarsi di cabine prefabbricate acquistate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di Castelli Calepio ma risultate inutilizzabili in quanto prive delle necessarie certificazioni e, quindi, smontate e abbandonate in un deposito, come espressamente specificato nella missiva 29.5.2012 della srl KLIMATIZZANDO relativa alla sorte di tali beni (cfr. doc.27), argomentando quindi che, trattandosi di beni privi di alcun valore commerciale, correttamente se ne è omessa la valorizzazione tra le rimanenze nel bilancio in discussione;

- o a tale spiegazione l'attrice ha a sua volta replicato (cfr. p.16 seconda memoria istruttoria) affermando che in realtà i beni in discussione avrebbero un valore commerciale, potendo in realtà essere utilizzati una volta ottenute le necessarie certificazioni, senza peraltro fornire alcun riscontro sul tema specifico e, dunque, senza soddisfare l'onere probatorio su di lei incombente,

sicché anche questo motivo di doglianza è rimasto indimostrato:

- quanto agli altri beni indicati sopra sub 1), 4) e 5),

- o il contraddittorio sul tema ha chiarito che in realtà secondo la prospettazione in fatto dell'attrice si tratterebbe di materiali utilizzati indebitamente dalla GUALANDRIS per realizzare impianti fotovoltaici presso la sua abitazione sita in Predore e presso la Chiesetta di San Salvatore sita in Castelli Calepio (cfr. pagg.23 e ss comparsa di

pagina 16 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96684



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

costituzione delle convenute, pagg. 17 e ss seconda memoria istruttoria attrice), avendo poi l'attrice fornito specifico riscontro quanto alla realizzazione di impianto fotovoltaico presso la Chiesetta su iniziativa della GUALANDRIS (cfr. *email* inviata dalla GUALANDRIS al parroco, doc.49 attrice) ed avendo anche chiesto l'ammissione di specifici mezzi istruttori sul tema (cfr. le conclusioni istruttorie sub 2 e 3 riportate in epigrafe);

- la puntualizzazione della vicenda di fatto rende peraltro irrilevanti le richieste istruttorie in questione, posto che, in ogni caso:
 - la doglianza relativa al bilancio attiene, come osservato dalle convenute, specificatamente alla mancata valorizzazione delle rimanenze (cfr., da ultimo, p.23 comparsa conclusionale attrice),
 - mentre, in fatto, la stessa attrice deduce che i beni in questione siano stati destinati ad usi extra-sociali,
 - dal che deriva, in diritto, che gli stessi non avrebbero potuto, comunque, rappresentare in senso proprio una rimanenza,
- anche in questo caso, dunque, l'attrice risolvendo impropriamente in una (infondata) censura al bilancio un addebito di per sé relativo a condotte dell'organo gestorio e come tale idoneo a fondare una (diversa) azione di responsabilità sociale.

Per quanto fin qui detto anche le doglianze da ultimo esaminate sono dunque da considerare tutte infondate.

Conclusivamente le **domande dell'attrice** vanno quindi **tutte rigettate**, senza necessità di dar corso alle attività istruttorie la cui richiesta è stata ribadita dall'attrice nelle sue conclusioni definitive, trattandosi:

- quanto alla prova per testimoni, di richieste relative a un capitolo inammissibile (vedi sopra nota 1) e per il resto a capitoli non dirimenti alla luce del ragionamento decisorio sopra svolto quanto ai motivi di doglianza "principali" relativi al tenore del bilancio al 31.12.2011;
- quanto all'ordine di esibizione e all'ispezione relative alla vicenda degli impianti fotovoltaici installati presso l'abitazione della GUALANDRIS e presso la Chiesetta di Castelli Calepio, di mezzi istruttori anch'essi non dirimenti alla luce del ragionamento decisorio sopra svolto quanto ai motivi di doglianza relativi alla valorizzazione delle rimanenze nel bilancio al 31.12.2011;
- quanto alla CTU destinata ad accertare il pregiudizio subito da POWER a seguito della sua indebita messa in liquidazione, di attività del tutto superflua data la sopra ritenuta validità della delibera di messa in liquidazione di POWER.

Le spese di lite:

- seguono la soccombenza dell'attrice, che andrà quindi condannata a rifonderle in favore delle due convenute ENERGY e GUALANDRIS nonché in favore della convenuta POWER in persona del curatore speciale, che si è difeso in proprio, con conseguente necessità di liquidazione del solo compenso inerente alla difesa in giudizio, non avendo il *manus* richiesto ulteriore attività di coordinamento con altro legale;
- vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto sia del valore della causa prospettata dall'attrice come nella sua conclusione sub 8 sia di ogni altro elemento rilevante e in particolare delle caratteristiche dell'attività difensiva e del pregio della stessa, anche in riferimento alle difese accolte.

pagina 17 di 18

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 75626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96684



Sentenza n. 11692/2016 pubbl. il 25/10/2016
RG n. 64541/2012

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio di cui alle conclusioni delle convenute e di ITT POWER SRL IN LIQUIDAZIONE, rigetta tutte le domande dell'attrice;
2. condanna l'attrice SRL ARENGARIO TECHNOLOGY alla rifusione in favore delle altre parti delle spese di lite, spese che liquida per ALESSANDRA GUALANDRIS e ITT HOLDING SPA, unitariamente considerate, in euro 40.000,00 per compenso di avvocato e per ITT POWER IN LIQUIDAZIONE in euro 20.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa in entrambi i casi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale, il 25 febbraio 2016.

Il Presidente est.

Elena Riva Crugnola

